Reg. Deliberazioni n. 58 del 06.12.2022

Modifica dell'articolo 15 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate

IL COMITATO DI GESTIONE

nella riunione del 30 novembre 2022, alla quale hanno partecipato il Direttore dell'Agenzia, avv. Ernesto Maria Ruffini, che ha presieduto il Comitato, e collegati a distanza, ai sensi dell'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, i componenti, dott.ssa Cinzia Romagnolo, ing. Franco Maggio e prof. Alessandro Santoro;

con la partecipazione, collegato a distanza ai sensi dell'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto, del dott. Pasquale Mirto, componente del Comitato nominato ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che delibera nelle sole materie indicate dalla legge;

con la partecipazione, per il Collegio dei Revisori dei Conti, della Presidente, dott.ssa Maria Teresa Mazzitelli, e del componente dott. Giovanni Battista Lo Prejato, collegati a distanza con le modalità di cui all'art. 8, comma 5-*bis*, dello Statuto;

con la presenza, in qualità di segretario del Comitato di Gestione, della dott.ssa Federica Corbo;

ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'Agenzia delle Entrate, i quali prevedono che il Comitato delibera, su proposta del Direttore, i Regolamenti;

premesso che l'articolo 15 del Regolamento di amministrazione, *Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno*, regola il processo di selezione e inserimento dall'esterno dei funzionari, prevedendo una fase indispensabile di tirocinio teorico-pratico retribuito, di regola della durata di un anno, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate;

considerato che il tirocinio prevede fasi di formazione teorica e pratica ed è finalizzato a verificare, nelle concrete situazioni di lavoro, l'abilità del candidato ad applicare le proprie conoscenze alla soluzione di problemi operativi, nonché i comportamenti organizzativi;

tenuto conto di quanto emerso nel corso delle ultime procedure bandite dall'Agenzia, che hanno rilevato che lo strumento del tirocinio comporta un allungamento dei tempi della selezione e, rispetto a contestuali selezioni pubbliche, un minor interesse alla partecipazione dei candidati;

emersa, quindi, la necessità di riformulare il suddetto articolo 15 prevedendo di mantenere il tirocinio, della durata, comunque, non superiore a sei mesi, quale ulteriore strumento di reclutamento per i funzionari e di configurarlo come facoltà per l'Agenzia che ne potrà valutare l'adozione sulla base delle esigenze organizzative, del profilo professionale oggetto del reclutamento e della eventuale contestuale presenza di altre selezioni pubbliche;

tenuto conto, comunque, che, in assenza di tirocinio teorico-pratico, il periodo di osservazione delle capacità del dipendente è garantito dallo svolgimento del periodo di prova, previsto dall'articolo 19 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro del comparto Funzioni Centrali 2019-2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

su proposta del Direttore;

con il voto favorevole dei componenti aventi diritto, di cui all'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

ha deliberato

la nuova formulazione dell'articolo 15 (Procedure di selezione per l'accesso dall'esterno) del Regolamento di amministrazione, come di seguito riportata:

1. *Il processo di selezione e inserimento dall'esterno del personale avviene con procedure, di norma decentrate, conformi ai principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*
2. *Per il reclutamento di funzionari, anche di elevata specializzazione, e delle elevate professionalità, l'Agenzia può avvalersi del tirocinio teorico pratico retribuito, della durata comunque non superiore a sei mesi, cui si è ammessi a seguito del superamento di procedure selettive, di norma decentrate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il tirocinio è svolto nei modi e nei termini stabiliti nei bandi di selezione, presso strutture dell'Agenzia, con fasi di formazione sul posto di lavoro. Il numero di partecipanti ammessi al tirocinio è fissato nei bandi in misura tale da consentire una adeguata selezione. Negli stessi bandi è stabilito il trattamento giuridico ed economico del periodo di tirocinio. Alla fine del tirocinio si procede ad una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e delle capacità espresse, integrata da una prova, finalizzata ad accertare il possesso delle attitudini e delle professionalità richieste per l'assunzione.*
3. *L'Agenzia può utilizzare, anche, forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile, dalle*

leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi di lavoro.

4. *Le regole delle procedure di selezione di cui ai commi precedenti sono stabilite nei relativi avvisi o bandi.*
5. *Le determinazioni relative all'avvio delle procedure di reclutamento sono adottate dall'Agenzia sulla base dei fabbisogni di personale, nei limiti delle risorse disponibili, salvaguardando, comunque, le procedure di selezione del personale interno e le riserve previste.*

La presente deliberazione sarà sottoposta al Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Il Presidente	Il Segretario
(avv. Ernesto Maria Ruffini)	(dott.ssa Federica Corbo)
firmato digitalmente	*firmato digitalmente*